



COMUNE DI BIBBIENA
(Provincia di Arezzo)

**REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PER
L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE**

Sommario

- ❖ Art. 1 Finalita' del Regolamento
- ❖ Art. 2 Oggetto del canone

- ❖ Art.3 Occupazioni permanenti e temporanee - criteri di distinzioni atto delle concessioni / autorizzazioni

- ❖ Art. 4 Occupazioni abusive

- ❖ Art. 5 Occupazione d'urgenza

- ❖ Art. 6 Domanda di occupazione

- ❖ Art. 7 istruttoria della domanda e rilascio dell'atto di concessione o di autorizzazione

- ❖ Art. 8 Obblighi del concessionario

- ❖ Art. 9 Decadenza ed estinzione della concessione / autorizzazione

- ❖ Art. 10 Modifica, sospensione e revoca della concessione/autorizzazione

- ❖ Art. 11 Rinnovo della concessione/autorizzazione

- ❖ Art. 12 Subentro della concessione/autorizzazione

- ❖ Art. 13 commercio su aree pubbliche

- ❖ Art. 14 Criteri per la determinazione della tariffa del canone

- ❖ Art. 15 Classificazione delle strade

- ❖ Art. 16 Durata delle occupazioni

- ❖ Art. 17 Modalità di applicazioni del canone

- ❖ Art. 18 Canone per l'occupazione per l'erogazione di pubblici servizi

- ❖ Art. 19 Particolari tipologie e criteri di determinazione della relativa superficie

- ❖ Art. 20 Soggetto passivo
- ❖ Art. 21 Esenzioni
- ❖ Art. 22 Versamento del canone per le occupazione permanenti
- ❖ Art. 23 Versamento del canone per le occupazione temporanee.
- ❖ Art. 24 Accertamenti
- ❖ Art. 25 Riscossione coattiva
- ❖ Art. 26 Rimborsi
- ❖ Art. 27 Sanzioni
- ❖ Art. 28 Funzionario Responsabile
- ❖ Art. 29 Disposizioni finali e transitorie
- ❖ Art. 30 Entrata in vigore

Art. 1
Finalità del Regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n°446, disciplina i criteri di applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, nonché le modalità per la richiesta, il rinnovo, il rilascio e la revoca delle concessioni per le occupazioni medesime. Sono disciplinate altresì la misura della tariffa, la classificazione in categoria delle strade, aree e spazi pubblici, le modalità ed i termini per il pagamento e la riscossione anche coattiva del canone, le agevolazioni, le sanzioni.

Art. 2
Oggetto del canone

1. Sono soggette al canone le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del comune.
2. Sono parimenti soggette al canone le occupazioni sottostanti il suolo pubblico di cui al comma 1, nonché gli spazi soprastanti il suolo medesimo, con esclusione dei balconi, tende solari poste a copertura dei medesimi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile.
3. Il canone si applica, altresì alle occupazioni realizzate su tratti di aree private sulle quali risulta costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio su tratti di aree private che sono di uso pubblico per destinazione dello stesso proprietario, quali le occupazioni poste in essere sotto i portici degli immobili di proprietà privata, ma aperti al pubblico, su tratti di marciapiede o di strade aperti al pubblico e simili. Non si applica alle occupazioni realizzate su "**strade private senza uscita**" in quanto su tali strade non può sorgere la servitù di uso pubblico non essendo le medesime suscettibili di essere utilizzate indifferentemente dalla collettività.
4. Sono inoltre soggette al canone, le occupazioni realizzate su tratti di strada statali o provinciali che attraversano il centro.
5. Sono escluse dal canone le occupazione e le aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune.

Art. 3

Occupazioni permanenti e temporanee – criteri di distinzioni atto delle concessioni / autorizzazione

1. Le occupazioni sono permanenti o temporanee
 - Sono permanenti le occupazioni di carattere stabile aventi durata non inferiore all'anno che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
 - Sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno, anche se ricorrenti.
2. Qualsiasi occupazione di aree o spazi di cui all'art. 2, anche se temporanea, è assoggettata ad apposita preventiva concessione comunale rilasciata dall'Ufficio Tributi, al termine dell'iter procedurale previsto dall'art. 6

Non è richiesta la concessione per le occupazioni di pronto intervento che non modifichino la circolazione e per quelle di seguito indicate:

- Occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;
- Commercio su aree pubbliche in forma itinerante con soste fino a sessanta minuti e distanza tra un sito e l'altro di almeno cinquecento metri;
- Occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, composizioni floreali, luminarie in occasione di festività e ricorrenze civili e religiose;
- Occupazioni di pronto intervento di durata non superiore a sei ore con ponti, steccati, pali di sostegno per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti, coperture;
- Occupazioni con fiori e piante ornamentali all'esterno dei negozi effettuate in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze, purché non siano collocati per delimitare spazi di servizio e siano posti in contenitori che possano essere facilmente rimossi;
- Occupazioni per operazioni di trasloco non superiore alle sei ore;
- Occupazione per operazioni di manutenzione del verde con mezzi meccanici o automezzi operativi, di durata non superiore alle sei ore;
- Esercizio di mestieri girovaghi ed artistici (suonatori, funamboli, etc.) non comportanti attività di vendita o di somministrazione e di durata non superiore a quattro ore.

Art 4 Occupazioni abusive

1. Le occupazioni realizzate senza la concessione o autorizzazione comunale sono considerate abusive. Sono considerate altresì abusive le occupazioni:
 - a) difformi dalle disposizioni dell'atto di concessione;
 - b) che si protraggano oltre il termine dalla scadenza senza rinnovo o proroga della concessione ovvero dalla revoca o dall'estinzione della concessione medesima.

Si considerano permanenti le occupazioni abusive realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre le occupazioni abusive temporanee si presumono effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale.
2. In tutti i casi di occupazione abusiva, l'Amministrazione Comunale, previa contestazione delle relative violazioni, dispone la rimozione dei materiali e la rimessa in pristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici, assegnato agli occupanti di fatto il termine di quarantotto ore per provvedervi, trascorso il quale, si procede d'ufficio con conseguente addebito agli stessi delle spese relative.
3. Resta, comunque, a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia arrecati a terzi per effetto dell'occupazione.
4. **Alle occupazioni abusive si applica un'indennità pari al canone previsto per le analoghe tipologie regolarmente autorizzate maggiorato del cinquanta per cento, oltre le sanzioni di cui all'art 26.**

Art. 5 Occupazioni d'urgenza

Per fare fronte a situazioni di emergenza o di pericolo, l'occupazione temporanea può essere effettuata dall'interessato prima di aver ottenuto il formale provvedimento di concessione o autorizzazione.

In tale caso, oltre alla domanda in sanatoria da presentare entro cinque giorni dall'occupazione d'urgenza, secondo le disposizioni dell'art. 7, l'interessato ha l'obbligo di dare immediata comunicazione scritta al Comune via fax o con telegramma o al comando di Polizia Municipale.

L'ufficio provvederà ad accertare se esistono le condizioni d'urgenza ed al rilascio del provvedimento, adeguatamente motivato, a sanatoria.

In ogni caso, resta fermo l'obbligo per l'interessato di corrispondere il canone per il periodo di effettiva occupazione.

Per quanto si riferisce alle misure da adottare per la circolazione, si rinvia alle norme del Codice della Strada e del relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione.

L'abuso è sanzionato ai sensi di legge.

Art. 6

Domanda di occupazione

1. Chiunque intenda occupare nel territorio comunale spazi ed aree di cui all'art. 2, in via temporanea o permanente, deve preventivamente presentare al Comune, tramite l'ufficio protocollo, domanda volta ad ottenere il rilascio di un apposito atto di concessione o di autorizzazione. Tale domanda, eventualmente integrata con documentazione e notizie che l'ufficio competente richiederà, vale anche per il rilascio delle altre eventuali autorizzazioni/concessioni inerenti alla realizzazione dell'occupazione.
2. La predetta domanda deve essere redatta in carta legale, in conformità allo stampato predisposto dal Comune e contenere:
 - a) Nel caso di persona fisica o impresa individuale, le generalità rispettivamente della persona o del titolare dell'impresa, la residenza e il domicilio legale, il codice fiscale del richiedente nonché la partita I.V.A., qualora lo stesso ne sia in possesso.;
 - b) Nel caso di soggetto diverso da quelli di cui alla lett. a), la denominazione o ragione sociale, la sede legale, il codice fiscale e il numero di partita I.V.A. qualora il richiedente ne sia in possesso nonché le generalità, il domicilio e codice fiscale del rappresentante che sottoscrive la domanda; nel caso di condomini la domanda deve essere sottoscritta dall'Amministratore.
 - c) Nel caso di più contitolari non rappresentati dall'Amministratore di cui al punto precedente, la domanda può essere sottoscritta da tutti i contitolari o da un solo rappresentante degli stessi.
 - d) L'ubicazione e la determinazione della porzione di suolo o spazio pubblico o del bene che si richiede di occupare;
 - e) Le dimensioni dell'area che si intende occupare;
 - f) La durata, la decorrenza e la frequenza, quando necessaria, delle occupazioni oggetto della richiesta.

- g) Il tipo di attività che si intende svolgere (destinazione d'uso), nonché la descrizione dell'opera o dell'impianto che si intende eventualmente eseguire.
- h) Qualora dalla domanda non sia possibile identificare e delimitare esattamente l'area, la domanda stessa va corredata con apposita planimetria.

Art. 7

Istruttoria della domanda e rilascio dell'atto di concessione o di autorizzazione

1. Le domande di occupazione vengono acquisite dall'Ufficio Protocollo ed assegnate all'Ufficio Tributi per l'istruttoria e la definizione delle stesse.
2. Ove la domanda risulti incompleta negli elementi di riferimento dell'occupazione richiesta o in quelli relativi al richiedente ovvero carente nella documentazione di cui all'art. 6, il responsabile formula all'interessato, entro i sotto indicati termini decorrenti dalla presentazione della domanda, apposita richiesta di integrazione mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento:
 - Entro dieci giorni per le occupazioni temporanee
 - Entro quindici giorni per le occupazioni permanenti
3. L'integrazione o la regolarizzazione della domanda deve essere effettuata dal richiedente, a pena di archiviazione della stessa, entro trenta giorni dalla ricezione della raccomandata per le occupazioni permanenti, quindici giorni per quelle temporanee. Detto termine perentorio deve essere comunicato al richiedente con la medesima lettera raccomandata.
4. Il responsabile del procedimento verifica la completezza e la regolarità della domanda, provvede ad inoltrarla immediatamente al Comando di Polizia Municipale per il nullaosta relativamente alla viabilità e agli altri uffici dell'Amministrazione ove, per la particolarità dell'occupazione, si renda necessaria l'acquisizione di specifici pareri tecnici. Detti pareri devono essere espressi e comunicati al responsabile del procedimento nei sotto indicati termini a decorrere dalla data della relativa richiesta:
 - Entro cinque giorni per le occupazioni temporanee

- Entro dieci giorni per le occupazioni permanenti
6. Il termine per la conclusione del procedimento è quello sotto indicato decorrente dalla data di presentazione della domanda:

- Trenta giorni per le occupazioni permanenti
- Quindici per le occupazioni temporanee

Il termine può essere interrotto una sola volta se il responsabile del procedimento richiede all'interessato o ad un'altra Pubblica Amministrazione nei termini di cui al comma 3, integrazioni documentali e decorre nuovamente per intero dalla data di presentazione della documentazione integrativa.

7. Per le occupazioni temporanee, l'autorizzazione può essere rilasciata anche in forma estremamente semplificata, tramite apposizione con timbro sulla domanda di concessione, redatta nei modi di cui all'art. 6 della dicitura "concessa", corredata dalla data, dal numero di registro e dalla firma del titolare dell'ufficio competente al rilascio.

Inoltre, in caso di domanda di plateatico su suolo pubblico, la stessa costituisce a tutti gli effetti anche richiesta per la Cosap.

8. Il provvedimento amministrativo nonché la corresponsione del canone devono precedere l'occupazione materiale del suolo pubblico o del relativo spazio sottostante, o sovrastante, salvo per i casi previsti dall'art. 5.

9. L'atto di concessione deve contenere:

- Gli elementi identificativi della concessione
- Le condizioni di carattere tecnico e amministrativo alle quali è subordinata la concessione;
- La durata della concessione
- L'obbligo di corrispondere il canone di concessione e la relativa misura
- L'obbligo di osservare quanto previsto dall'art. 7 del presente regolamento.

Art. 8

Obblighi del concessionario

Il concessionario è tenuto ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia nonché quelle specifiche nell'atto di concessione in particolare ha l'obbligo di:

- a) Eseguire a propria cura e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo, lo spazio o i beni pubblici in pristino, al termine della concessione di occupazione, qualora la stessa non sia stata rinnovata o prorogata. In mancanza vi provvede il Comune con addebito delle spese, comprese quelle per l'eventuale custodia dei materiali;
 - b) Sollevare il Comune da qualsiasi responsabilità o danno nei confronti di Terzi per effetto dell'occupazione;
 - c) Ripristinare il suolo oggetto della concessione/autorizzazione a proprie spese, qualora dall'occupazione derivano danni al medesimo;
- Osservare il divieto di subconcessione o di trasferimento a terzi della concessione;
- d) osservare il divieto di cambiamento di destinazione di uso, se non previa autorizzazione;
 - e) versamento del canone alle scadenze previste;
 - f) mantenere in condizioni di ordine e polizia il suolo che occupa.

Art. 9

Decadenza ed estinzione della concessione/autorizzazione

1. Sono causa di decadenza della concessione/autorizzazione:
 - Il mancato versamento del canone di concessione stabilito e di eventuali ulteriori diritti dovuti entro 30 giorni dal ricevimento dell'apposito invito di pagamento;
 - L'uso improprio o diverso da quello previsto nell'atto di concessione del suolo o dello spazio pubblico o del bene pubblico concesso;
 - La violazione delle norme di legge o regolamenti dettate in materia di occupazione dei suoli.
2. Sono causa di estinzione della concessione:
 - La morte o la sopravvenuta incapacità giuridica del concessionario
 - La sentenza dichiarativa di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa del concessionario.

Il canone già versato per il periodo successivo alla dichiarata decadenza non verrà restituito.

Art. 10

Modifica, sospensione e revoca della concessione/autorizzazione

- 1) L'Amministrazione Comunale può in qualsiasi momento per ragioni di interesse pubblico sopravvenute, modificare, sospendere o revocare con atto motivato, il provvedimento di concessione rilasciato.
- 2) La modifica, la sospensione e la revoca del provvedimento di concessione/autorizzazione disposte dal Comune danno diritto al rimborso proporzionale del canone di concessione corrisposto in anticipo, senza corresponsione d'interessi o quant'altro.
- 3) Il concessionario può rinunciare all'occupazione con apposita comunicazione diretta all'Amministrazione.. Se l'occupazione non è ancora iniziata, la rinuncia comporta la restituzione del canone eventualmente versato. Non sono rimborsabili gli oneri corrisposti dal Concessionario per il rilascio del provvedimento amministrativo. Se l'occupazione è in corso all'atto di comunicazione della rinuncia non si fa luogo alla restituzione del canone già corrisposto; per le occupazioni permanenti deve essere comunque corrisposto il canone relativo all'annualità in cui viene comunicata la rinuncia.

Art. 11

Rinnovo della concessione/autorizzazione

1. I provvedimenti di concessione permanente sono rinnovabili alla scadenza. Le autorizzazioni temporanee possono essere prorogate. Se la proroga comporta che la durata della concessione supera continuativamente la durata di un anno si trasforma in concessione permanente.
2. Per le occupazioni permanenti il concessionario deve inoltrare domanda di rinnovo almeno sessanta giorni prima della scadenza della concessione in atto indicato la durata del rinnovo.
3. Per le occupazioni temporanee il concessionario deve presentare prima della scadenza, domanda di proroga al comune indicando la durata per la quale viene richiesta la proroga e di motivi della richiesta.

Art. 12

Subentro della concessione/autorizzazione

- Il provvedimento di concessione / autorizzazione all'occupazione permanente o temporanea del suolo o dello spazio pubblico a carattere personale e pertanto non è ammessa la cessione ad altri.
- Nell'ipotesi di trasferimento a terzi, sia per atto tra vivi che per mortis causa, dell'attività in relazione alla quale è stata concessa l'occupazione, il subentrante, che intenda continuare ad utilizzare il suolo pubblico, è obbligato ad attivare non oltre trenta giorni dal trasferimento il procedimento per il rilascio della nuova concessione/autorizzazione, proponendo all'Amministrazione apposita domanda con l'indicazione degli elementi di cui all'art 6. Lo stesso iter procedurale vale in caso di cessione a terzi di immobili con passi o accessi carrabili.
- Nella stessa domanda devono essere indicati gli estremi della precedente concessione/autorizzazione rilasciata.

Art. 13

Commercio su aree pubbliche

1. Per le occupazioni dei posteggi per il commercio su aree pubbliche, valgono le norme le norme di cui all'apposito regolamento.

Art. 14

Criteri per la determinazione del canone

1. La tariffa del canone è determinata sulla base dei seguenti elementi:
 - Classificazione delle strade in ordine di importanza, così come indicato nell'allegato "B"
 - Entità dell'occupazione espressa in metri quadri o in metri lineari (fatta eccezione per le occupazioni con cavi e condutture realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi per le la tariffa viene rapportata al numero di utenze);
 - Durata dell'occupazione
 - Valore economico dell'aria in relazione all'attività esercitata dal concessionario, nonché al sacrificio imposto alla collettività, per la sottrazione all'uso pubblico ed ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'aria stessa.Per la determinazione della tariffa i criteri di cui al punto precedente saranno utilizzati quando la tipologia e la caratteristica dell'occupazione lo consentono.

2. Le tariffe di base, relative ad ogni singola tipologia di occupazione, ed i relativi coefficienti moltiplicatori, determinati in base ai criteri di cui al comma precedente, sono indicati nell'apposito allegato "C". del presente regolamento.

3. Le tariffe per metro di occupazione, in sede di prima applicazione, sono determinate nell'allegato "C" del presente Regolamento. Per le annualità successive le tariffe potranno essere modificate con provvedimento della Giunta Comunale entro il termine di approvazione del Bilancio di previsione. La mancata adozione del predetto provvedimento costituisce implicita conferma delle tariffe vigenti.

Art. 15

Classificazione della strada

Ai fini dell'applicazione del canone, sia per le occupazioni di suolo che per gli spazi soprastanti e sottostanti, le strade del Comune sono classificate in n. 2 categorie come dall'allegato "B"

Nel caso in cui l'occupazione sia su strade ricadenti in entrambe le categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.

Alle strade appartenenti alla 1ª categoria viene applicata la tariffa più elevata.

La tariffa per le strade di 2ª categoria è ridotta in misura del 50 per cento rispetto alla 1ª

Tale percentuale potrà essere modificata annualmente dalla Giunta Comunale in fase di revisione delle tariffe.

Art. 16

Durata delle occupazioni

1. Le occupazioni permanenti sono assoggettate al canone ad anno solare, indipendentemente dalla data di inizio delle stesse, con le modalità di cui all'art. 22.
2. Le occupazioni temporanee sono assoggettate al canone, nella misura tariffaria prevista per le singole tipologie nell'allegato "B", rapportato alla superficie occupata ed alle giornate per cui si protrae l'occupazione.

Art. 17

Modalità di applicazione del canone

1. Il canone è commisurato alla occupazione espressa in metri quadrati o metri lineari, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato o lineare o superiore.
2. Per le occupazioni soprastanti o sottostanti il suolo pubblico la superficie assoggettabile al canone è quella risultante dalla proiezione al suolo delle stesse, in base alla superficie della minima figura geometrica piena che le contiene.
3. Non sono assoggettabili al canone le occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare.
4. Le tariffe del canone per tutti i tipi di occupazione sono rivalutate annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.
5. Per le occupazioni per le quali è già prevista l'applicazione di altro canone, discendente da altre disposizioni, non si applica, il presente Regolamento.
6. Il presente regolamento non si applica, inoltre, nel caso in cui L'Ente ritenga opportuno assegnare determinate aree a trattativa privata o con gara pubblica.

Art. 18

Canone per l'occupazione per l'erogazione di pubblici servizi

1. In ossequio a quanto previsto nella lettera f) del II° comma dell'art. 63 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, per le occupazioni permanenti anche se antecedenti al 31/12/1999 con cavi, condutture impianti o qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione di pubblici esercizi, il canone è determinato in relazione alle utenze del servizio pubblico alla data predetta ed il suo ammontare è pari al numero delle udienze stesse moltiplicato per € 0,77, con un minimo di € 516,00.
2. Con lo stesso conteggio e lo stesso minimo indicati nel comma precedente, è determinato anche il canone dovuto per le occupazioni permanenti anche se in atto al 31/12/1999 per l'esercizio di attività strumentali allo stesso pubblico servizio.
3. A decorrere dal secondo anno la tariffa è applicabile sarà quella minima prevista per le occupazioni permanenti (intesa per tipologia di occupazione e con riferimento all'ultima categoria stradale, ridotta del 50 per cento e rapportata

al numero di utenze **in essere al 1° gennaio di ogni anno.**, così come previsto nella lettera f) del 2° comma dell'art 63 del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446).

Art 19

Particolari tipologia e criteri di determinazione della relativa superficie

❖ OCCUPAZIONI PERMANENTI

1. Passi- carrabili - Definizione

Sono passi carrabili, quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra ed altro materiale o da appositi intervalli lasciati sui marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale aventi la funzione di facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata

La superficie viene determinata moltiplicando la larghezza del passo misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà accesso, per la profondità di un metro lineare "convenzionale". Gli stessi vengono esclusi dall'assoggettamento al canone.

Restano invece assoggettati al pagamento del canone i soli accessi carrabili per i quali su richiesta dei singoli contribuenti ed a seguito del rilascio di apposito cartello, sia vietata la sosta indisciplinata sull'aria antistante gli accessi medesimi.

2. Occupazione con impianti per la distribuzione dei carburanti la superficie di riferimento per la determinazione del canone è quella corrispondente all'intera area di esercizio dell'attività risultante da provvedimento di concessione. Non hanno autonoma rilevanza le occupazioni realizzate con le singoli colonnine montanti ed i relativi serbatoi sotterranei, nonché le occupazioni con altre strutture ed impianti di servizio.

❖ OCCUPAZIONI TEMPORANEE

1. Occupazione del sottosuolo e del soprassuolo.

- E' consentito, per le attività che danno luogo ad occupazioni a sviluppo progressivo (ad es, manutenzione, posa di cavi e condutture etc.) richiedere al Comune il rilascio di uno specifico atto di autorizzazione recante la previsione delle modalità, dei tempi e dell'entità delle occupazioni nelle loro fasi di sviluppo.
- Possono essere stipulate con enti e società convenzioni speciali disciplinati le concessioni di occupazioni di suolo pubblico con tubazioni di acqua potabile, linee elettriche, telefoniche, etc, di una certa rilevanza.

Art20

Soggetto passivo

1. Il canone è dovuto dal titolare della concessione o dall'occupazione di fatto. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.
2. Il canone è indivisibile ed il versamento o la richiesta dello stesso viene effettuata indifferentemente da uno o più dei contitolari in base ai principi generali della solidarietà passiva tra i condebitori così come previsto dall'art.1292 del Codice Civile.

Art. 21

Esenzioni

1. Sono esenti dal canone:
 - a) Le occupazioni realizzate dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province dai Comuni e loro Consorzi, e da Enti religiosi per l'esercizio di culto, ammessi nello Stato;
 - b) Le occupazioni temporanee, realizzate da Enti pubblici diversi da quelli indicati alla lettera a), per iniziative aventi finalità di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;(art. 87, comma 1, lett. c) T.U. I. R.. D.P.R. 917/86;
 - c) Le occupazioni effettuate da O.N.L.U.S. esclusivamente per le attività di natura istituzionale nel proseguimento di esclusive finalità di solidarietà ,
 - d) Le occupazioni per commercio ambulante itinerante, per sosta fino a 60 minuti e, le occupazioni e, comunque, le occupazioni che si protraggono per non più di un'ora o che, in relazione alla medesima area di riferimento, siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadro o lineare;
 - e) Le occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie e simili, in occasioni di festività o ricorrenze civili o religiose;
 - f) Le occupazioni, permanenti o temporanee, con fioriere o piante ornamentali purché non siano collocati per delimitare spazi di servizio e siano posti in contenitori facilmente rimovibili che non rechino intralcio al traffico veicolare o pedonale
 - g) Le occupazioni con tabelle indicative delle stazioni e fermate degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché la tabelle che interessano la circolazione stradale;
 - h) Le occupazioni con vetture destinate al servizio trasporto pubblico durante le soste;

- i) Occupazioni temporanee sia di abitazioni che di locali adibiti ad attività commerciali, artigianali e pubblici servizi, attività professionali e di servizi all'interno dei centri storici, così come individuati nell'apposito regolamento, per un totale di mq. 40 di suolo pubblico occupato. Per le superfici eccedenti i mq. 40 e fino a mq. 60 dovrà essere versato un importo pari 50% del canone dovuto. Oltre mq. 60 dovrà essere versato il 100%
- j) Il 50% del canone dovuto per occupazioni temporanee fino ad massimo di mq.40 di suolo pubblico occupato, effettuate da titolari di licenza di pubblico esercizio per tutto il restante territorio comunale
- k) Le occupazioni effettuate per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani,

2. Per quanto concerne le occupazioni per manifestazioni realizzate con patrocinio del Comune previamente assunto, su istruttoria del responsabile del servizio interessato, con apposita decisione della Giunta Comunale, l'eventuale esenzione è concessa dalla Giunta stessa, in base a valutazioni operate di volta in volta.

Art. 22

Versamento del canone per occupazioni permanenti

1. Il canone per le occupazioni permanenti va corrisposto ad un anno solare per l'intero anno, come indicato all'art. 16 comma 1, fatta eccezione per le occupazione per le occupazioni con inizio nell'2° semestre dell'anno, per le quali il canone è dovuto in misura pari al 50%
2. Il versamento relativo alla prima annualità va esibito all'atto del rilascio della concessione e il suo rilascio è condizionato alla dimostrazione, dell'avvenuto pagamento.
3. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione, il versamento del canone va effettuato entro 31 marzo di ciascun anno ; se tale data cade in giorno festivo, il versamento va effettuato entro il primo giorno feriale successivo. Tutto ciò fatto salvo eventuali proroghe da stabilire con apposito atto da parte della Giunta Comunale
4. il versamento del canone va effettuato su apposito conto corrente postale intestato al Comune .
5. Il canone deve essere corrisposto in unica soluzione. E' ammessa la possibilità del versamento in due rate semestrali anticipate, scadenti il 31 marzo ed il 30

settembre di ogni anno, qualora l'importo del canone annuo sia superiore ad € 516,00, previa presentazione di apposta istanza all'ufficio competente.

Art. 23

Versamento del canone per le occupazioni temporanee

1. Per le occupazione temporanee il canone deve essere versato all'atto del rilascio dell'autorizzazione in unica soluzione anticipata per tutto il periodo dell'occupazione .
2. In deroga al comma precedente, il versamento può avvenire:
 - a) Per le occupazioni **ricorrenti** del commercio in forma Ambulante (Mercati settimanali, Titolari con concessione decennale) entro il 31 Marzo di ogni anno;
 - b) Per le occupazioni realizzate dai Titolari di Licenza Ambulante per le fiere **Ricorrenti** prima di ogni singola fiera.
3. Per le occupazioni giornaliere o temporanee in occasione di fiere o festeggiamenti o di mercati non **ricorrenti** il pagamento del canone deve essere fatto direttamente al Vigile Urbano del Comune che rilascia ricevuta-concessione da apposito bollettario previamente vidimato dal Funzionario Responsabile di cui art. 28 del presente Regolamento.

Art. 24

Accertamenti

- 1) L'amministrazione controlla i versamenti effettuati e sulla base degli elementi in suo possesso, risultanti dal provvedimento di concessione / autorizzazione, in caso di parziale od omesso versamento, provvede alla notifica, anche a mezzo posta, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, di appositi avvisi, con invito ad adempiere nel termine di 30 giorni dalla data di ricevimento. Non si procede al recupero di importi, comprensivi di sanzioni ed interessi, inferiori ad € 10,33.
- 2) La notifica dei predetti avvisi è effettuata entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all'obbligazione.

Art. 25

Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Regolamento avviene con la procedura di cui al D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, se affidata al concessionario del servizio di riscossione di cui al D.P.R. 28 GENNAIO 1988 n. 43, ovvero con quella indicata dal R.D. decreto 14 aprile 1910, n.

639, se svolta dal Comune o affidata agli altri soggetti di cui all'art. 52, comma 5 b, del D.lgs. 446/97.

2. In caso di affidamento , a terzi del Servizio il procedimento di riscossione coattiva indicato nel comma 1 è svolto dal concessionario;

3. Le spese per l'espletamento della procedura coattiva vengono addebitate all'utente (e sono recuperate con il procedimento di cui al comma 1).

Art. 26

Rimborso

1. I soggetti obbligati al pagamento del canone possono richiedere, con apposita istanza, al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di tre anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione;
2. Il rimborso del canone riconosciuto non dovuto è disposto dal Comune entro novanta giorni dalla domanda. Su tale somma al concessionario spettano gli interessi calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno, a decorrere dal primo giorno del semestre solare successivo a quello in cui è stata presentata l'istanza;
3. Non si fa luogo a rimborso se l'importo da rimborsare, comprensivo degli interessi, è inferiore ad € 10,33.

Art. 27

Sanzioni

1. Per l'omesso pagamento del canone si applica la sanzione amministrativa del cento per cento del canone;
2. La sanzione è ridotta al 30 ed al 50 per cento dei canoni dovuti qualora il pagamento sia effettuato, prima dell'accertamento, rispettivamente entro od oltre 30 giorni successivi alla data di scadenza stabilita;
3. Per le violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, ovvero per la mancata restituzione di questionari nei trenta giorni dalla richiesta o per la mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele si applica la sanzione amministrativa da un minimo di € 103,00 ad un massimo di € 258,00.
4. Le sanzioni amministrative indicate nei commi 1 e 3 sono ridotti ad un quarto se, entro 60 giorni dall'avvenuta contestazione, il contravventore provvede al pagamento del canone, se dovuto, della sanzione e degli interessi moratori.;

5. Sulle somme dovute per il canone si applicano gli interessi moratori calcolati al tasso di interesse legale con maturazione giorno per giorno, a decorrere dal 1° giorno del semestre solare successivo a quello in cui doveva essere il pagamento.

Art. 28

Funzionario responsabile

Il Funzionario responsabile all'applicazione del canone è il Funzionario responsabile del Servizio Tributi. Tale Funzionario provvede all'esercizio dell'attività organizzativa e gestionale del predetto onere, sottoscrive i relativi atti, compresi quelli che autorizzano i rimborsi;

E' facoltà del Funzionario, conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente in materia, affidare singoli procedimenti ad altri dipendenti facenti parte della propria struttura organizzativa

- Nel caso di gestione in concessione le attribuzioni dei commi precedenti spettano al concessionario.

Art. 29

Disposizioni finali e transitorie

1. L'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche disciplinato dal presente Regolamento decorre dal 1° gennaio 2003;
2. Dal 1° gennaio 2003 è abolita la tassa per l'occupazione degli spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n.507 e successive modificazioni.

Art. 30

Entrata in vigore

- Il presente Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2003.

Collegamento ipertestuale:

<http://www.comune.bibbiena.ar.it/Delibere/2008/Consiglio/aprile/CC%2012%20DEL%2022-04-08.pdf>

**Oggetto: REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE COMUNALI
INTEGRAZIONE**

PERTANTO IL CONSIGLIO COMUNALE DELIBERA

- 1) L'art. 16 del Regolamento Generale delle Entrate Comunali approvato con propria precedente deliberazione n°29 del 20/03/2008 viene sostituito dal seguente:

Art. 16

Modalità di pagamento

Il pagamento dei tributi locali deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo entro i termini stabiliti mediante:

- a) Versamento diretto alla Tesoreria Comunale
- b) Versamento nel conto corrente postale intestato al Comune per gli specifici tributi, ovvero nel conto corrente intestato al comune - Servizio Tesoreria;
- c) Disposizioni, giroconti, bonifici, accreditamenti ed altre modalità similari tramite istituti bancari, e creditizi, a favore della tesoreria comunale.

E' fissata in € 5,00 la misura minima, per tutti i tributi propri fino alla concorrenza della quale i versamenti non sono dovuti e non sono effettuati rimborsi.

Qualora siano utilizzate le modalità alla lettera c) i pagamenti si considerano comunque effettuati nei termini stabiliti, indipendentemente dalla data dell'effettiva disponibilità delle somme nel conto di tesoreria a condizione che il relativo ordine sia stato impartito dal debitore entro il giorno di scadenza, con la clausola espressa "valuta fissa per beneficiario" per giorno non successivo a quello di scadenza medesimo.

Per pagamento dei tributi la cui riscossione, o volontaria o coattiva o in ambedue le è affidata al servizio della riscossione dei tributi, si osservano le disposizioni vigenti.

- 2) All'ultimo comma dell'art. 19 citato Regolamento la parola 10,00 Euro viene sostituita con 5,00 euro.

- 3) Di dare atto che la presente deliberazione entro 30 giorni dalla sua esecutività deve essere trasmessa alla Direzione Centrale per la Fiscalità Locale del Ministero delle Finanze, così come previsto dalla circolare 241 del 29/12/2000.